

COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PSP 2023-2027

REGIONE CAMPANIA

Intervento SRG09

Avviso per la selezione di partenariati per la realizzazione e gestione dei “Centri territoriali per la Divulgazione Agricola e la Diffusione delle Innovazioni – CeDADI

DRD n. 83 del 23/03/2026 e rettifica avviso e proroga termini DRD n. 131 del 15/05/2026

FAQ Aggiornate al 28/05/2026

1. DOMANDA

All’art. 4 dell’Avviso è riportato “I Partenariati selezionati dovranno disporre di una o più **sedi operative**, dislocate in modo coerente rispetto alla relativa macroarea di specializzazione.”. Vuol dire che ogni Partner deve avere almeno una sede operativa in almeno una delle province di riferimento della macroarea di specializzazione prescelta, o che il partenariato nel suo complesso deve assicurare la disponibilità di sedi operative ubicate in tutte le province previste per la macroarea prescelta?

RISPOSTA 1

Prioritariamente, va chiarito che la definizione di macroarea di specializzazione è riferita alla declinazione della macroarea (ad esempio: macroarea zootecnia e produzioni di origine animale -> macroarea di specializzazione: zootecnia estensiva) La formulazione vigente del bando (reperibile al link https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CEDADI-avviso.html) prevede che: “I Partenariati selezionati potranno disporre di una o più sedi operative distribuite sul territorio regionale; resta fermo l’obbligo di garantire almeno una sede operativa localizzata nell’areale territoriale corrispondente alla macroarea di specializzazione per la quale è presentata la candidatura, presso la quale devono essere assicurati i requisiti minimi e gli impegni previsti dall’Avviso.” (pagina 9, paragrafo 4).

Pertanto, il requisito deve essere garantito dal partenariato nel suo complesso e non da ciascun partner singolarmente.

Non è quindi richiesto che tutti i partner dispongano di una sede operativa nell’area indicata per la macroarea di specializzazione per cui si concorre; è invece necessario che il partenariato, attraverso l’impegno di uno dei partecipanti, garantisca la disponibilità di almeno una sede operativa localizzata nell’ambito territoriale per il quale si concorre. Si specifica che il requisito è soddisfatto, nel caso in cui siano indicate più province (ad esempio Napoli/Caserta) con la presenza di una sede operativa in una delle due province.

La proposta progettuale deve prevedere, a pena di inammissibilità, l’impegno a garantire la disponibilità di almeno una sede operativa localizzata nell’areale oggetto della candidatura.

L'eventuale disponibilità giuridica della sede già formalmente acquisita alla data di presentazione della proposta progettuale rileva ai fini della valutazione del criterio P01.2, secondo quanto previsto dall'Avviso.

A titolo esemplificativo, per la macroarea di specializzazione "Zootecnia estensiva" non è ammissibile indicare esclusivamente una sede operativa localizzata al di fuori dell'areale Avellino/Benevento; è invece ammissibile prevedere almeno una sede operativa localizzata nel suddetto areale ed eventuali ulteriori sedi operative in altre province del territorio regionale.

2. DOMANDA

All'art. 7 è riportato "L'Ente di Formazione che partecipa al Centro (CeDADI) deve avere, a pena di esclusione, una sede operativa situata nell'ambito territoriale per cui si candida, riconosciuta per le attività di formazione ai sensi del D.D. 621/23 e s.m.i.". Si richiede conferma che la disponibilità della sede non deve risultare in visura camerale ma è sufficiente che vi sia un accordo stipulato con un ente pubblico che mette a disposizione le sedi.

RISPOSTA 2

Almeno uno degli Enti di Formazione riconosciuti partecipanti al partenariato deve garantire la disponibilità di almeno una sede operativa riconosciuta ai sensi del D.D. 621/23 e s.m.i., localizzata nell'areale territoriale per la quale è presentata la candidatura.

Resta ferma la possibilità, in fase di attuazione del progetto e al fine di favorire una più ampia fruizione delle attività formative, di svolgere corsi e attività anche presso ulteriori sedi operative riconosciute localizzate in altri areali del territorio regionale.

Il possesso del requisito sarà verificato sulla base di quanto risultante dall'ultimo provvedimento regionale vigente di approvazione/aggiornamento degli organismi formativi riconosciuti ai sensi del D.D. 621/23 e s.m.i. all'atto di presentazione della domanda.

3. DOMANDA

Con riferimento al bando in oggetto, si rileva quanto segue e si chiedono i chiarimenti appresso specificati:

A pagina 12 del bando si legge: "...i soggetti impegnati nelle attività informative e dimostrative potranno partecipare ad una sola proposta progettuale";

A pagina 5, tra le definizioni, si legge: "Attività dimostrative e informative: sono le azioni per il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo volte ad accompagnare e potenziare lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni in agricoltura attraverso:

a) la realizzazione su piccola scala di prove sperimentali e di collaudo dell'innovazione, progetti pilota in campo per mostrare l'efficacia di nuove tecniche o tecnologie.

b) le attività di informazione, integrate con quelle di formazione e consulenza, volte alla raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni tecniche, economiche e gestionali (campagne informative, convegni, realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le aziende).”

Sembrerebbe dunque che la limitazione citata di cui a pagina 12 si applichi a tutti i soggetti partecipanti (enti di formazione riconosciuti ai sensi del D.D. 621/23 e s.m.i.; organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del D.D. 621/23 e s.m.i.; enti di ricerca; università; scuole di studi superiori universitari pubblici e privati; istituti tecnici superiori; istituti di istruzione tecnici e professionali e altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS, così come elencati a pagina 11) ad eccezione degli altri soggetti operanti nel settore agricolo e alimentare rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione (es. G.O.), per i quali la limitazione è indicata a pag 13 e riferita alla partecipazione ad una sola proposta progettuale per macroarea di specializzazione.

Si chiede pertanto:

- 1) se l’interpretazione delineata è corretta ovvero se taluni dei soggetti partecipanti, con specifico riferimento agli Enti di ricerca, possano essere individuati come impegnati in attività diverse da quelle dimostrative ed informative, e quindi non essere soggetti al limite delineato a pag.12
- 2) se per soggetto partecipante si intenda l’Ente (titolare di specifica partita IVA), ovvero, come sembrerebbe di capire, una delle sue articolazioni organizzative (come sembrerebbe di capire da pag. 12 “nelle loro articolazioni in Dipartimenti universitari e Centri di ricerca”).

RISPOSTA 3

In merito al primo quesito, si chiarisce che il limite di partecipazione ad una sola proposta progettuale, oltre che agli Enti di formazione ed agli organismi di consulenza, riguarda esclusivamente i soggetti che partecipano al partenariato in qualità di responsabili della progettazione e realizzazione delle attività informative e dimostrative previste dal progetto CeDADI.

Come specificato nell’Avviso rettificato, tali soggetti partecipano al partenariato mettendo a disposizione competenze, strutture, strumenti e metodologie funzionali alla realizzazione delle azioni informative e dimostrative coerenti con gli obiettivi dell’intervento.

Pertanto, gli Enti di ricerca, le Università e gli altri soggetti appartenenti al sistema AKIS possono partecipare a più proposte progettuali qualora il loro contributo sia riferito ad attività di ricerca, supporto scientifico, trasferimento tecnologico o altre attività diverse dal ruolo di soggetto responsabile delle attività informative e dimostrative.

Resta fermo che, qualora tali soggetti assumano nel partenariato il ruolo di responsabili delle attività informative e dimostrative del CeDADI, gli stessi potranno partecipare ad una sola proposta progettuale.

Con riferimento al secondo quesito, il limite di partecipazione deve intendersi riferito al soggetto giuridico partecipante, a prescindere dall'organizzazione interna degli Enti di ricerca pubblici e delle Università in Dipartimenti, Centri o altre articolazioni organizzative prive di autonoma soggettività giuridica per quanto riguarda i soggetti che erogano servizi di informazione e dimostrazione.

Resta fermo che il coinvolgimento degli Enti di ricerca, delle Università e degli altri attori del sistema AKIS costituisce elemento qualificante dell'intervento, in coerenza con le finalità di trasferimento dell'innovazione, diffusione della conoscenza e rafforzamento dei collegamenti tra ricerca e sistema produttivo agricolo regionale.

4. DOMANDA

Con riferimento al bando in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- dal limite di cui all'articolo 7: "Gli enti di formazione, gli organismi di consulenza e i soggetti impegnati nelle attività informative e dimostrative potranno partecipare ad una sola proposta progettuale." sono esclusi gli organismi di ricerca?

- l'impegno formale a costituirsi in forma societaria o consortile, sussiste anche per gli organismi di ricerca? O i Dipartimenti/Università sono tenuti solo a costituirsi in ATS con il Centro (CeDADI), una volta che quest'ultimo si è costituito in forma societaria o consortile?

RISPOSTA 4

In merito al primo quesito, si chiarisce che, come specificato nell'Avviso rettificato, il limite di partecipazione ad una sola proposta progettuale riguarda esclusivamente gli enti di formazione, gli organismi di consulenza e i soggetti che partecipano al partenariato in qualità di responsabili della progettazione e realizzazione delle attività informative e dimostrative previste dal progetto CeDADI.

Gli organismi di ricerca, le Università e gli altri soggetti appartenenti al sistema AKIS possono pertanto partecipare a più proposte progettuali, qualora il loro contributo sia riferito ad attività di ricerca, supporto scientifico, trasferimento tecnologico o altre attività diverse dal ruolo di soggetto responsabile delle attività informative e dimostrative.

Resta fermo che, qualora tali soggetti assumano nel partenariato il ruolo di responsabili delle attività informative e dimostrative del CeDADI, gli stessi potranno partecipare ad una sola proposta progettuale.

Con riferimento al secondo quesito, si chiarisce che tutti i soggetti partecipanti alla proposta progettuale, compresi gli organismi di ricerca e le Università, devono sottoscrivere l'Accordo di

cooperazione funzionale alla presentazione della candidatura, secondo quanto previsto dall'Avviso.

In caso di ammissione al finanziamento, il partenariato beneficiario dovrà costituirsi nelle forme previste dall'Avviso. Resta ferma la possibilità per gli Enti pubblici partecipanti, ivi compresi organismi pubblici di ricerca e Università, di non entrare nella compagine societaria o consortile del CeDADI, purché regolino i rapporti con il partenariato costituito mediante la sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione coerente con le finalità e gli impegni progettuali previsti dall'intervento.

5. DOMANDA

In merito a quando previsto dall'art 13.2 dell'avviso "presentazione domanda di sostegno" il DURC richiesto a chi deve far capo?

RISPOSTA 5

Il DURC è riferito al soggetto beneficiario (società/consorzio/rete costituito) nella fase di presentazione della domanda di sostegno

6. DOMANDA

Si chiede di chiarire se un'Organizzazione di Produttori (OP) che opera su più regioni possa partecipare al partenariato nell'ambito del presente bando coinvolgendo esclusivamente le aziende agricole socie localizzate nel territorio della Regione Campania, oppure se sia necessario che l'OP disponga di una sede operativa/secondaria nel territorio della nostra regionale.

RISPOSTA 6

L'Organizzazione di Produttori (OP) operante su più regioni può partecipare al partenariato nell'ambito del presente Avviso coinvolgendo le aziende agricole socie localizzate nel territorio della Regione Campania e coerenti con la macroarea di specializzazione per la quale è presentata la candidatura.

L'Avviso non prevede, quale requisito generale di ammissibilità per le OP, l'obbligo di disporre di una sede operativa o sede secondaria nel territorio regionale, fermo restando che il partenariato deve garantire il rispetto dei requisiti territoriali e organizzativi previsti dall'Avviso con riferimento alle sedi operative del CeDADI.

Resta inoltre ferma la necessità che il contributo dell'OP al partenariato risulti coerente con gli obiettivi progettuali, con il sistema produttivo regionale interessato e con la macroarea di specializzazione oggetto della candidatura.

7. DOMANDA

Il bando prevede che, in fase di presentazione della proposta progettuale, venga allegato un Accordo di cooperazione tra i soggetti partecipanti al partenariato.

A tal riguardo si chiede di chiarire quanto segue:

1. Nel caso in cui nel partenariato sia presente una cooperativa agricola (COOP) o una organizzazione di produttori (OP), le aziende agricole socie della COOP/OP possono considerarsi automaticamente aderenti all'Accordo di cooperazione oppure devono essere esplicitamente indicate e sottoscrivere l'accordo?
2. Nel caso in cui le aziende socie della COOP/OP siano considerate aderenti all'Accordo di cooperazione, si chiede se il loro numero possa concorrere alla determinazione del punteggio relativo al criterio "P04.2 Coerenza delle aziende coinvolte con la macroarea, l'ambito territoriale e le attività previste".
3. Con riferimento alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione da parte dei partner del progetto, si chiede di chiarire se sia richiesta la firma digitale dei soggetti sottoscrittori oppure se sia ammessa anche la firma olografa accompagnata da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

RISPOSTA 7

1. La partecipazione formale al partenariato e la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione sono riferite alla COOP/OP quale soggetto giuridico partecipante.

Le aziende agricole socie della COOP/OP possono essere considerate coinvolte nella proposta progettuale, purché operanti in ambiti coerenti con la macroarea di specializzazione oggetto della candidatura e chiaramente individuabili nell'ambito della proposta progettuale (indicate nell'allegato 3 compilato dal soggetto aggregato) e delle attività previste dal CeDADI.

2. Le aziende agricole socie della COOP/OP, operanti in ambiti coerenti con la macroarea di specializzazione del progetto e coinvolte nelle attività progettuali, possono concorrere alla determinazione del punteggio relativo al criterio P04.2, secondo quanto previsto dall'Avviso.
3. L'Accordo di cooperazione deve essere sottoscritto dai soggetti partecipanti secondo modalità conformi alla normativa vigente. È ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale ovvero mediante firma autografa accompagnata da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore.

In tutti i casi dovrà essere fornita evidenza del possesso del requisito (ad esempio, libro soci).

8. DOMANDA

Il bando prevede che, in fase di presentazione della proposta progettuale, venga allegato un Accordo di cooperazione tra i soggetti del partenariato, nel quale devono essere specificati, tra l'altro, i soggetti partecipanti e il referente dell'accordo incaricato dei rapporti con la Regione Campania.

Tuttavia, tra la documentazione resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Campania non risulta presente un modello dell'Accordo di cooperazione da utilizzare per la presentazione della candidatura.

Si chiede pertanto di chiarire se la Regione Campania intenda pubblicare a breve un FACSIMILE ufficiale dell'Accordo di cooperazione oppure se i soggetti proponenti debbano predisporre autonomamente tale documento, nel rispetto dei contenuti previsti dal bando.

RISPOSTA 8

A breve sarà pubblicato un modello di Accordo di Cooperazione scaricabile alla pagina dell'intervento SRG09 sul sito www.agricoltura.regione.campania.it

9. DOMANDA

Quesito su Principio P02 – P02.3: Esperienza del partenariato nelle attività dimostrative

- L'attività dimostrativa è svolta presso le strutture di competenza ed è affidata ad un ente di ricerca pubblico o ad un istituto tecnico o professionale superiore pubblico = punti 5. Se il soggetto prescelto per le attività informative è una azienda dimostrativa (ex: Azienda Torre Lama – Bellizzi – appartenente al Dipartimento di agraria - Università di Napoli), il Dipartimento di agraria - Università di Napoli deve essere parte del partenariato?

RISPOSTA 9

In riferimento al criterio P02.3 “Esperienza del partenariato nelle attività dimostrative”, si chiarisce che il punteggio previsto per lo svolgimento delle attività dimostrative presso strutture di competenza affidate ad enti pubblici di ricerca o istituti tecnici/professionali superiori pubblici è riconosciuto qualora il soggetto pubblico qualificato risulti formalmente coinvolto nella realizzazione delle attività dimostrative previste dal progetto CeDADI.

Pertanto, nel caso di aziende dimostrative, aziende sperimentali o altre strutture afferenti ad Università, Dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, è necessario che l'ente o la struttura di riferimento risulti formalmente coinvolta nell'ambito della proposta progettuale, quale partner del partenariato o altro soggetto formalmente incaricato della realizzazione delle attività dimostrative.

Non è pertanto sufficiente la mera indicazione della struttura dimostrativa in assenza di un coinvolgimento formalmente documentato del soggetto pubblico cui la struttura afferisce.

Resta fermo che, qualora un'Università o un ente pubblico di ricerca partecipi al progetto in qualità di soggetto responsabile delle attività dimostrative attraverso proprie aziende

sperimentali o dimostrative, tale partecipazione rileva ai fini del limite di partecipazione ad un solo partenariato previsto per i soggetti impegnati nelle attività informative e dimostrative. L'Università o l'ente di ricerca potrà invece continuare a partecipare a più partenariati per lo svolgimento di attività di ricerca, supporto scientifico o trasferimento tecnologico diverse dalle attività dimostrative oggetto del criterio P02.3.

10. DOMANDA

Quesiti su Principio P04 – P04.2: Coerenza delle aziende coinvolte con la macroarea, l'ambito territoriale e le attività previste (Campania)

- Nella formula di calcolo del punteggio, al denominatore, si fa riferimento a N_{max} = numero di aziende della proposta che ne presenta di più. Domanda: vi sono tre proposte progettuali di rappresentanti della attività produttive, la prima con 20 aziende coinvolte nelle attività progettuali, la seconda con 30 aziende coinvolte nelle attività progettuali, la terza con 1000 aziende coinvolte nelle attività progettuali.
 - In tale caso $N_{max} = 1000$ e quindi tale soggetto totalizza 20 punti, mentre gli altri due totalizzeranno rispettivamente i $20/1000$ di 20 punti e $30/1000$ dei 20 punti?
 - Oppure bastano 20 aziende per ottenere il massimo punteggio?

RISPOSTA 10

Il punteggio è calcolato secondo la prima ipotesi: la proposta con il maggior numero di aziende sarà considerata come N_{max} per il calcolo dei punteggi delle altre proposte.

11. DOMANDA

Le aziende di produzione primaria in forma singola o associata, potranno partecipare ad una proposta progettuale per macroarea di specializzazione. Ipotizziamo che la stessa Organizzazione, avente 1000 aziende associate, partecipi a 3 proposte in diverse macroaree di specializzazione, come si calcolerà il relativo N_{MAX} ? Per n° di aziende associate appartenenti alla macroarea?

RISPOSTA 11

Nel caso in cui la medesima Organizzazione partecipi a più proposte progettuali riferite a differenti macroaree di specializzazione, ai fini della determinazione del valore N_{MAX} e della valutazione del criterio P04.2 saranno considerate, per ciascuna proposta progettuale, esclusivamente le aziende agricole associate coerenti con la relativa macroarea di specializzazione.

A tal fine, secondo quanto previsto dall'Allegato 3c dell'Avviso, dovranno essere indicate le aziende di produzione primaria coerenti con la macroarea di specializzazione.

L'Allegato 3c prevede inoltre l'indicazione puntuale delle aziende considerate ai fini della valutazione, distinguendo tra:

- numero complessivo dei soci del soggetto aggregato;
- numero delle aziende di produzione primaria coerenti con la macroarea di specializzazione e la localizzazione territoriale.

Resta fermo che la valutazione sarà effettuata con riferimento alla specifica proposta progettuale presentata e alla coerenza delle aziende coinvolte rispetto agli obiettivi, alle attività e alla macroarea di specializzazione della candidatura.

12. DOMANDA

Quesiti su Principio P05 – P05.1: Connessione con i progetti dei GO del PEI

- Verranno valutati la numerosità degli Accordi/Manifestazioni di interesse alla divulgazione stretti con i GO o Beneficiari di progetti di ricerca in coerenza con la macroarea di specializzazione per cui si partecipa.
 - Quale sarà il criterio per la definizione della pertinenza dei progetti di ricerca con la macroarea di specializzazione?
 - È preferibile una manifestazione di interesse del capofila del G.O. o è sufficiente anche quella di uno dei partner del G.O.?
 - Esiste un form (in formato Word e/o pdf) per le manifestazioni di interesse?

RISPOSTA 12

1. Pertinenza dei progetti di ricerca rispetto alla macroarea di specializzazione

La pertinenza dei progetti di ricerca o dei Gruppi Operativi del PEI sarà valutata sulla base della coerenza tra:

- gli ambiti tematici e gli obiettivi del progetto;
- la macroarea di specializzazione per la quale è presentata la candidatura CeDADI;
- la trasferibilità e applicabilità dei risultati alle attività di divulgazione, informazione e diffusione dell'innovazione previste dal progetto.

Saranno pertanto considerati pertinenti i progetti riferiti a filiere, comparti produttivi, fabbisogni o innovazioni coerenti con la macroarea di specializzazione della candidatura.

2. Soggetto firmatario della manifestazione di interesse

Nel caso dei Gruppi Operativi del PEI, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta:

- dal capofila del GO;
- ovvero dal Responsabile tecnico-scientifico che ha seguito lo sviluppo del progetto.

Nel caso di altri progetti di ricerca, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal Responsabile delle attività del progetto.

3. Format della manifestazione di interesse

L'Amministrazione renderà disponibile un apposito format per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

13. DOMANDA

In merito alle Condizioni di ammissibilità dei beneficiari: per tutto quanto previsto al punto 8.1, e nello specifico dal punto 1 al punto 15, sarà sufficiente Autocertificazione a dimostrare di godere di quanto previsto nei precedenti punti?

RISPOSTA 13

Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le dichiarazioni riportate nella piattaforma regionale SIARC. Al par. 13.1 del Bando sono descritte le modalità di presentazione della proposta progettuale attraverso la piattaforma regionale SIARC, raggiungibile all'indirizzo siarc.regione.campania.it, la cui disponibilità sarà comunicata mediante apposita comunicazione sul portale regionale agricoltura.regione.campania.it. La piattaforma

consente la predisposizione e il caricamento della documentazione richiesta, da presentare secondo le modalità previste dal sistema SIARC e dalla normativa vigente.

14. DOMANDA

In merito al paragrafo 12 Principi e criteri di selezione, nello specifico P 05.1 Connessione con i progetti dei GO del PEI, si afferma che Verranno valutati la numerosità degli Accordi/Manifestazioni di interesse alla divulgazione stretti con i GO o Beneficiari di progetti di ricerca in coerenza con la macroarea di specializzazione per cui si partecipa. Ma i GO sono della scorsa programmazione? Ma il loro status non termina con la fine del progetto?

RISPOSTA 14

I Gruppi Operativi (GO) del PEI-AGRI, pur essendo costituiti nell'ambito di specifici progetti finanziati (anche riferiti alla precedente programmazione), non esauriscono necessariamente la loro rilevanza con la conclusione formale del progetto.

Infatti:

- i GO rappresentano partenariati finalizzati all'innovazione, i cui risultati, relazioni e competenze permangono nel tempo e possono essere ulteriormente valorizzati;
- il criterio P05.1 è finalizzato a premiare la capacità del CeDADI di connettersi con esperienze di innovazione già realizzate, favorendo il trasferimento e la diffusione dei risultati.

Pertanto:

- possono essere considerati validi, ai fini del criterio, anche GO afferenti alla precedente programmazione (Misura 16.1.1 az 2 e 16.1.2), purché i relativi progetti siano coerenti con la macroarea di specializzazione;
- rileva non tanto lo "status formale" attuale del GO, quanto la concreta disponibilità dei soggetti coinvolti (ex capofila del GO/Responsabile Tecnico Scientifico) a collaborare per attività di divulgazione e trasferimento dell'innovazione;
- tale disponibilità deve essere adeguatamente formalizzata (manifestazioni di interesse).

In sintesi, il criterio valorizza la continuità e capitalizzazione dei risultati dell'innovazione, anche oltre la durata amministrativa dei singoli progetti.

15. DOMANDA

In relazione agli impegni ed obblighi a carico del beneficiario previsti al punto 8 dell'avviso, cosa si intende per "Interagire con i GO del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell'AKIS (codice IM01.2)? Nella pratica, come si osserva tale impegno se al momento l'intervento SRG01 non è attivo?

RISPOSTA 15

L'obbligo deve essere interpretato in termini funzionali e prospettici, nell'ambito del sistema AKIS, e non è subordinato esclusivamente alla presenza di GO attivi a valere sull'intervento SRG01 nel momento attuale.

Nella pratica, tale impegno si sostanzia attraverso:

- la connessione e collaborazione con GO già attivi (con progetti finanziati e realizzati nella precedente programmazione), valorizzandone risultati, buone pratiche e innovazioni;

- il coinvolgimento di ex capofila/RTS di GO per attività di divulgazione, trasferimento dell'innovazione e animazione territoriale;
- la partecipazione a reti, eventi, workshop, attività dimostrative legate all'AKIS e al PEI-AGRI;
- la disponibilità a interagire con futuri GO che saranno attivati nell'ambito dell'intervento SRG01 o altri strumenti analoghi.

Pertanto:

- l'assenza, allo stato attuale, di GO attivi a valere su SRG01 non preclude il rispetto dell'impegno;
- rileva la capacità del CeDADI di costruire e mantenere relazioni operative con soggetti dell'AKIS, anche in ottica futura.

L'adempimento sarà verificato sulla base delle attività effettivamente realizzate e documentate nel corso dell'attuazione del progetto.

16. DOMANDA

Si chiede di chiarire se gli Enti di Ricerca (pubblici o privati, inclusi Dipartimenti universitari e Centri di ricerca), nell'ambito del presente Avviso, siano soggetti al vincolo di partecipazione ad una sola proposta progettuale, analogamente a quanto previsto per altri soggetti (es. enti di formazione, organismi di consulenza, ecc.), oppure se possano partecipare a più partenariati/proposte progettuali.

Motivazione del quesito:

Dall'analisi dell'Avviso si rileva che:

è espressamente previsto il vincolo di partecipazione ad una sola proposta progettuale per alcune categorie di soggetti (es. enti di formazione e consulenza);

non risulta invece esplicitato in maniera chiara un analogo vincolo per gli Enti di Ricerca, i quali, peraltro, possono anche partecipare mediante accordi di collaborazione/ATS senza necessariamente entrare nella compagine societaria del partenariato.

Pertanto, al fine di evitare interpretazioni difformi e possibili cause di esclusione, si richiede un chiarimento ufficiale.

Richiesta:

Si chiede di confermare se:

gli Enti di Ricerca possano partecipare a più proposte progettuali nell'ambito del medesimo Avviso;

oppure

anche per tali soggetti viga il vincolo di partecipazione ad un solo partenariato/progetto.

RISPOSTA 16

Il vincolo di partecipazione ad una sola proposta progettuale non si applica agli Enti di Ricerca, fermo restando che ciascuna partecipazione dovrà risultare coerente con la macroarea di specializzazione e supportata da comprovata esperienza nelle attività di ricerca, in particolare ricerca applicata nei settori agricolo e agroalimentare. Per gli enti di ricerca privati resta altresì richiesto il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Resta inteso che la partecipazione a più proposte non deve determinare sovrapposizioni, duplicazioni di attività o situazioni tali da compromettere l'effettiva capacità tecnico-operativa dell'Ente rispetto agli impegni assunti nei singoli partenariati.